



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE CONDIZIONI E MODALITÀ DI CONCORSO DA PARTE DEL COMUNE ALLA SPESA DI RICOVERO DI PERSONE NON ABBIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il regolamento definisce i criteri e le modalità per la determinazione di interventi di sostegno economico a carico del Comune o Ente delegato, finalizzati alla copertura delle rette applicate dagli Enti gestori di strutture residenziali, con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela, come previsto dall'art. 6 comma 4 della legge 328/2000: "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica", in relazione alle disponibilità di bilancio.

Articolo 2 - FINALITÀ DELL'INTEGRAZIONE E TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE

Le finalità del servizio disciplinato dal presente Regolamento sono:

1. garantire alle persone non autosufficienti o a rischio non-autosufficienza, la fruizione di servizi adeguati ai propri bisogni assistenziali
2. assicurare il sostegno economico agli individui e alla loro rete familiare di sostegno che si trovano in difficoltà nel pagamento delle rette di degenza in strutture residenziali;

La prestazione economica per il pagamento della retta di ricovero in strutture residenziali ad integrazione delle risorse economiche della persona assistita viene erogata sotto forma di pagamento diretto alla struttura ospitante.

Articolo 3 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA COMUNALE

Sono ammessi all'intervento di natura economica, previa presentazione della domanda:

- a) coloro che risiedono nel Comune (escluse le residenze acquisite all'interno delle strutture residenziali del territorio comunale)
- b) l'anziano di età pari o superiore a 65 anni
- c) l'adulto affetto da patologie equiparabili a quelle geriatriche come da valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG)

e qualora sussistano le seguenti condizioni:

1. che siano stati valutati dalla Commissione UVG non autosufficienti o per i quali sia stata attestata, dai competenti Servizi Sociali, l'impossibilità di permanere nel proprio ambiente di vita;
2. che abbiano fatto richiesta di ingresso o siano già inseriti presso una struttura residenziale, pubblica o privata autorizzata al funzionamento (quest'ultima solo se non più onerosa di quella pubblica o, comunque valutata adeguata in relazione al progetto assistenziale);
3. che siano in possesso di certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 ed eventuali s.m. per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, di valore non superiore ad € 39.000,00, così definito ed aggiornato in relazione agli indirizzi assunti a livello distrettuale; in caso di effettiva impossibilità ad acquisire la certificazione ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali, il Comune procederà comunque ad eseguire l'istruttoria ai fini dell'ammissibilità al contributo, avvalendosi dell'ISEE ordinario o socio-sanitario;
4. che sottoscrivano l'impegno all'istituzione di un'ipoteca volontaria, come meglio specificata all'art. 8, qualora ne sussistano le condizioni.

Articolo 4 – DEFINIZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DA PARTE DELL'ASSISTITO

I richiedenti l'intervento economico comunale hanno l'obbligo, trattandosi di servizi con totale presa in carico e cura della persona, di contribuire al pagamento della retta attraverso:

- a) l'intero introito netto delle proprie pensioni e di eventuali ulteriori benefici economici in godimento documentati nonché eventuali altri redditi da patrimonio mobiliare, ad eccezione di una quota mensile per le spese personali, nell'importo definito nel successivo articolo 6;
- b) l'utilizzo del patrimonio mobiliare (fino all'esaurimento dell'intera disponibilità), come attestato al momento della presentazione della domanda;
- c) i proventi derivanti da affitti dei beni immobili, nel caso in cui la proprietà del beneficiario sia concessa in locazione.

Nel caso in cui il beneficiario, in applicazione dell'art. 2740 C.C., durante il periodo di inserimento in struttura, percepisca redditi o risorse ulteriori o comunque sia variata la sua condizione economica, il beneficiario stesso, o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, è tenuto a comunicare entro 30 giorni la variazione della condizione economica ai competenti Servizi Sociali.

Tale comunicazione comporta una revisione della prestazione economica dall'avvenuta variazione, nonché il recupero delle somme anticipate dal Comune.

Articolo 5 - CONTRIBUTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE

In applicazione dell'art 2740 del C.C, in relazione al quale "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri", il contributo ad integrazione della retta deve essere considerato "a titolo di anticipazione" e pertanto soggetto a restituzione, nei seguenti casi:

- a) in attesa del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non ancora percepita e subordinatamente alla sottoscrizione di atto formale di impegno alla restituzione del relativo importo;
- b) nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di beni immobili o goda di usufrutto; in questo caso è necessaria l'iscrizione di ipoteca in favore del Comune su tali beni, come indicato al precedente art 4;
- c) nelle more della nomina dell'Amministratore di sostegno.

Articolo 6 - QUOTA PER SPESE PERSONALI E DI NECESSITA'

E' riconosciuta all'ospite della struttura di ricovero residenziale di tipo assistenziale una quota mensile destinata a sostenere le spese personali.

La predetta quota è definita di norma nella misura di € 60,00 mensili, e può essere oggetto di revisione da parte del Comitato di Distretto e successivo recepimento da parte della Giunta comunale.

E' consentito derogare all'importo predetto qualora ricorrano eventuali diverse esigenze, idoneamente documentate e sottoposte a valutazione sociale.

Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura, debba far fronte a spese straordinarie necessarie alla tutela della persona, che non trovano copertura nella somma di cui sopra, il beneficiario stesso, o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, può richiedere l'erogazione di un congruo contributo economico a sostegno di tali spese. La richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione, che sarà valutata dai Servizi competenti ai fini della concessione del contributo economico.

Articolo 7 – ENTITÀ DELL'INTEGRAZIONE ECONOMICA

L'importo della prestazione economica viene calcolata come differenza tra la retta della struttura di riferimento e la quota di contribuzione a carico dell'assistito.

Alla quota di contribuzione, come determinata in applicazione del precedente art. 4, qualora ne ricorrano le condizioni, viene inoltre:

- a) detratta l'eventuale quota a disposizione del coniuge e figli a carico del beneficiario, fino al raggiungimento della quota pari alla pensione minima INPS;
- b) sommata la quota forfettaria che il familiare, o il beneficiario di eventuale donazione di beni mobili e immobili nei tre anni precedenti, si impegnano a mettere a disposizione per integrare le risorse dell'assistito.

Articolo 8 – ISTITUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA

Ai fini dell'erogazione della quota di cui al precedente articolo e qualora ne sussistano le condizioni, il beneficiario è tenuto a costituire, a favore del Comune, ipoteca volontaria sui beni o diritti di cui all'art. 2810 del C.C e seguenti.

Si specifica che il valore dell'ipoteca deve essere calcolato in base all'entità della prestazione economica, di cui al presente Regolamento, rapportato all'attesa di vita media del beneficiario ed al valore del bene immobile nella disponibilità del medesimo.

Qualora il valore dell'ipoteca divenga insufficiente a coprire il credito nel frattempo maturato a favore dell'Amministrazione comunale o sopraggiunga il termine di cui all'art. 2847 del Codice Civile, il beneficiario, o chi per esso, deve provvedere alla rinnovazione della stessa ai sensi del citato art. 2847 e seguenti del Codice Civile.

A seguito dell'avvenuto versamento al Comune dell'intera somma dovuta, l'Amministrazione comunale rilascerà la liberatoria necessaria alla cancellazione dell'ipoteca.

Gli oneri derivanti dall'iscrizione, dalla rinnovazione e dalla cancellazione dell'ipoteca sono a carico del beneficiario.

Articolo 9 – PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La richiesta di integrazione viene presentata all'Assistente Sociale responsabile del caso, su apposito modulo (unitamente alla documentazione prevista dal presente regolamento), di norma contestualmente alla richiesta di inserimento in struttura.

Il firmatario della richiesta può essere:

- il beneficiario
- i familiari e/o conviventi
- il tutore/curatore/amministratore di sostegno

L'istruttoria può essere attivata d'ufficio dall'Assistente Sociale, con specifica motivazione.

Il provvedimento di concessione o diniego dell'intervento economico è adottato dal Responsabile del Servizio competente, su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, sospende i termini di risposta. In caso di domande che presentano particolare complessità o della necessità di reperire documentazione integrativa, il termine viene prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.

Al termine dell'istruttoria verrà trasmessa comunicazione dell'esito del procedimento al richiedente e alla struttura ospitante.

Il diritto ad usufruire del contributo decorre dal primo giorno di inserimento in struttura. Nel caso in cui il beneficiario sia già inserito in struttura, il contributo decorre di norma dal giorno di presentazione della richiesta di integrazione, salvo eccezioni autorizzate dal Responsabile del Servizio su richiesta motivata dell'Assistente Sociale.

Articolo 10 – RICOVERI D'EMERGENZA

Ogni qualvolta si renda necessario provvedere ad inserimento in struttura protetta per motivi di urgenza ed improrogabilità, come attestato dai competenti Servizi Sociali, dell'intervento e si

configuri la necessità di un concorso economico da parte del Comune, l'istruttoria utile all'erogazione del beneficio di integrazione retta sarà evasa ex-post e con validità retroattiva.

Articolo 11 – CONTROLLI

I Servizi competenti sono tenuti ad effettuare adeguate forme di controllo in ordine alla veridicità di quanto dichiarato anche avvalendosi di soggetti esterni all'Amministrazione comunale e/o richiedendo ulteriore presentazione della documentazione ritenuta necessaria, utile a dimostrare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato.

Nel caso di errori materiali di modesta entità, che non comportino la perdita o revoca di agevolazioni, i Servizi competenti invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione.

Negli altri casi, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge per false dichiarazioni, i Servizi competenti provvedono alla revoca delle agevolazioni ed al recupero dei benefici indebitamente percepiti.

Articolo 12 – DEROGHE

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento possono essere effettuate solo nel caso in cui sia indispensabile garantire, nell'immediatezza, l'assistenza al beneficiario.

Tale deroga avviene sulla base di proposta motivata da parte dell'assistente sociale responsabile del caso e successivamente autorizzata dal responsabile del Servizio competente.

Articolo 13 – MODULISTICA

Si allega al presente regolamento uno schema tipo del "Modulo di domanda del contributo integrativo".

Il Responsabile del servizio competente potrà apportare eventuali sostanziali modifiche, rettifiche e/o integrazioni al citato modulo tramite apposita determinazione, di concerto con i Responsabili dei servizi competenti appartenenti al Distretto.

Articolo 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione comunale viene in possesso in ragione dei procedimenti relativi all'erogazione delle prestazioni di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.).

Articolo 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore al termine dell'iter di pubblicazione all'albo pretorio telematico comunale.

Ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento viene implicitamente abrogata.

Allegati:

Schema-tipo "Richiesta di contributo/anticipazione per il pagamento della retta di degenza presso istituto residenziale"